

**Accordo
Personale professionista di 1^a qualifica**

ANNO 2023

In data 28 giugno 2024 presso la sede della Direzione Generale dell'ENAC si sono riunite la delegazione di parte pubblica, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Alessio Quaranta, e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative, sul piano nazionale, del personale professionista di prima qualifica per sottoscrivere in via definitiva l'accordo di ripartizione del fondo per la contrattazione integrativa.

Premessa

Considerato l'esito positivo dei controlli sull'ipotesi di accordo per la ripartizione del fondo per la contrattazione integrativa del personale professionista di prima qualifica per l'anno 2023 sottoscritto in data 12 gennaio u.s., esercitati in maniera congiunta, ai sensi dell'art. 40-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali – Servizio Contrattazione Collettiva e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, comunicato con note prot. DFP-0039992-P-11/06/2024 e prot. MEF-RGS-Prot. 1666346 del 11/06/2024:

le parti concordano

di procedere ai sensi dell'art. 67, commi 2 e 3 del CCNL per il personale dell'Area Funzioni Centrali, triennio 2019-2021, alla definitiva sottoscrizione del presente accordo:

Art.1

Per l'anno 2023, la retribuzione di risultato erogata al personale professionista di 1^a qualifica professionale è corrisposta nella misura del 12,42% dello stipendio tabellare annuo per 13 mensilità di ciascun livello economico della qualifica di appartenenza. Tale percentuale è passibile di variazione in funzione delle disponibilità del fondo e delle valutazioni espresse.

Art. 2

Per l'anno 2023 il Fondo per le politiche di sviluppo del personale professionista di 1^a qualifica professionale viene determinato sulla base delle risorse stabilite dal CCNL dell'Area Funzioni Centrali 2019 – 2021, tenuto conto della normativa di riferimento in vigore, in particolare dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 che ha abrogato il comma 236 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e dell'art. 11 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 che prevede l'adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio per effetto delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga.

L'art. 1, comma 1004, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha consentito all'Ente di procedere all'assunzione di n. 378 unità complessive di personale, distribuite per categoria, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali.

A
11/05



Con riferimento a tale disposizione, all'esito delle osservazioni formulate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, sono indicate le risorse relative alle assunzioni effettivamente realizzate nell'anno 2023, pari a complessive 67 unità di personale professionista di prima qualifica di cui al vigente CCNL per il personale dell'Area Funzioni Centrali, triennio 2019-2021.

Pertanto, sulla base dei parametri retributivi riportati nella relazione tecnica connessa alla predetta disposizione normativa, in relazione alle predette 67 unità, il fondo in parola viene integrato con le risorse su base annua per le assunzioni effettuate fino al 2022 e con le risorse rapportate alle mensilità 2023 secondo le rispettive date di assunzione.

Inoltre, a seguito della sottoscrizione definitiva del predetto CCNL relativo all'Area Funzioni Centrali 2019 - 2021, avvenuta in data 16 novembre 2023, il fondo in parola è stato integrato con le risorse previste dall'art. 67, commi 1 e 2 del medesimo CCNL.

Le risorse incrementalì previste dal comma 1 del citato art. 67 sono state disposte con decorrenza 01/01/2021 pertanto, nella costituzione del fondo in argomento, oltre alla quota di risorse disponibili a regime per l'anno 2023, sono state inserite anche le quote relative agli anni 2021 e 2022, disponibili *una tantum*.

Infine, ai sensi del comma 2 del citato art. 67, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), la parte variabile del fondo per il personale professionista di prima qualifica professionale, è stata integrata, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 75/2017, di un importo pari allo 0,22% del monte salari dell'anno 2018 relativo al medesimo personale, corrispondente ad € 20.153,11 annui, al netto degli oneri riflessi. Tali risorse sono destinate a valorizzare l'efficienza del personale professionista nell'espletamento dei servizi, pertanto vengono ripartite a titolo di retribuzione di risultato. Tali risorse sono disposte con decorrenza 01/01/2022 pertanto, nel fondo in parola, è confluita la quota relativa all'anno 2022, disponibile *una tantum*.

Alla luce di quanto sopra, nonché della riduzione permanente, pari ad € 45.315,59, per effetto del trasferimento per mobilità nei ruoli dell'ANSFISA di n. 1 dipendente, il fondo relativo al personale professionista di prima qualifica professionale, nel rispetto dei limiti imposti, è stato ridefinito in **€ 5.434.590,88**.

Nell'ambito di tali risorse, la quota complessiva relativa all'incremento di cui all'art. 67, comma 1 del CCNL relativo all'Area Funzioni Centrali 2019 - 2021 per gli anni 2021 e 2022, disponibile *una tantum* per la contrattazione, è pari a € 201.531,06 e viene destinata alla retribuzione di risultato unitamente all'incremento di cui all'art. 67, comma 2 del citato CCNL, disposto per gli anni 2022 e 2023, pari a complessivi € 40.306,22.

In caso di un numero minore di assunzioni effettivamente realizzate entro la fine del 2023, si procederà, comunque, in sede di bilancio consuntivo, a ridurre corrispondentemente l'importo del fondo.

Il fondo in parola è ripartito come segue:

- a) l'importo di **€ 1.106.064,00** è imputato al fondo quale costo storico complessivo delle progressioni economiche;
- b) l'importo di **€ 1.719.698,00** è destinato al pagamento dell'indennità professionale di cui all' art. 92, comma 2, lett. f) CCNL 1998/2001 e art. 83, comma 2, lett. f) CCNL area dirigenziale 2002/2005, come rimodulata dall'art. 3 del CCNI 2006/2009. Il predetto importo è comprensivo della stima di costo relativo alle progressioni economiche orizzontali previste per il 2023;

- c) l'importo di € **608.174,00** è destinato al pagamento dell'indennità aeronautica e sostitutiva dell'indennità aeronautica di cui agli artt. 92 c.2 lett. d) e 93 CCNL 1998/2001 - art. 83, comma 2, lett. d) e g) CCNL area dirigenziale 2002/2005, come rimodulate dagli artt. 4 e 5 del CCNI 2002/2005. Il predetto importo è comprensivo della stima di costo relativo alle progressioni economiche orizzontali previste per il 2023;
- d) l'importo di € **285.680,00** è destinato al pagamento dell'indennità di rischio, pericolo e disagio di cui all'art. 92, comma 2, lett. e) CCNL 1998/2001 – art. 83, comma 2, lett. e) CCNL area dirigenziale 2002/2005, come rimodulata dall'art. 6 del CCNI 2002/2005;
- e) l'importo di € **478.646,00** è destinato al pagamento delle indennità di posizione per gli incarichi di cui all'art. 83 del CCNL del personale non dirigente 1998/2001 – sezione professionisti;
- f) l'importo € **118.289,08** è destinato al costo tabellare delle progressioni economiche orizzontali relative all'anno 2023, da attribuire a conclusione delle procedure selettive, a copertura sino al 50% del personale avente titolo a partecipare alle selezioni;
- g) l'importo di € **1.118.039,80** è destinato al pagamento della retribuzione di risultato, secondo i criteri meritocratici previsti dal sistema di misurazione e valutazione della performance – Edizione 7 – anno 2022 rev.1.
Le valutazioni sono il risultato del punteggio attribuito al raggiungimento degli obiettivi individuali assegnati e di quello attribuito ai comportamenti organizzativi.
Nel rispetto dei principi di cui all'art. 19 del CCNL, ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, in base al sistema di valutazione adottato dall'amministrazione, è attribuita una retribuzione di risultato con importo più elevato del 30% rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato correlata alla valutazione di performance individuale.
Ai sensi dell'art. 19, comma 5, del CCNL le parti convengono che detta maggiorazione possa essere attribuita alla quota massima del 20% del personale valutato.

Nel caso in cui il personale che abbia conseguito la valutazione massima superi il contingente del 20%, si darà precedenza a chi abbia conseguito il punteggio medio di valutazione più elevato calcolato con riferimento agli ultimi tre anni, esclusa l'annualità corrente. In caso di ulteriore parità, si utilizzano nell'ordine i seguenti criteri di precedenza: maggiore anzianità di servizio in ENAC e maggiore età anagrafica.

La retribuzione di risultato viene erogata in unica soluzione all'esito delle valutazioni espresse nel rispetto di quanto sopra indicato, nonché dopo la validazione della relazione sulla performance da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

In caso di insufficienza delle risorse, la retribuzione viene proporzionalmente ridotta.

Gli importi destinati ai diversi istituti sono espressi al netto degli oneri a carico dell'Ente.

Art. 3

Le progressioni economiche saranno attribuite, a seguito di procedure selettive, nel rispetto del limite del 50% del personale in possesso dei requisiti di partecipazione. In adempimento a quanto comunicato dalle competenti amministrazioni, non sono riportati nel presente accordo i criteri di valutazione, stabiliti nell'ambito delle citate procedure selettive, del personale in possesso dei requisiti contrattualmente previsti per il passaggio al livello economico successivo nelle progressioni economiche orizzontali.



La decorrenza delle progressioni economiche orizzontali non potrà in ogni caso essere anteriore al 1° gennaio dell'anno di definitiva sottoscrizione dell'accordo di ripartizione del Fondo per la contrattazione integrativa relativo all'anno 2023 e non potrà essere, altresì, antecedente al 1° gennaio dell'anno di approvazione delle relative graduatorie.

Roma, 28 giugno 2024

ENAC

OO.SS.

CISL FP - FIT/CISL


CIDA FC

UIL PA


FP CGIL

UNADIS

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE PROFESSIONISTA DI PRIMA QUALIFICA PROFESSIONALE	
ANNO 2023	
2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non	
Costo storico progressioni economiche orizzontali	1.106.064,00
TOTALE 2.1 SEZIONE I	1.106.064,00
2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	
Indennità professionale	1.719.698,00
Indennità Aeronautica e sostitutiva dell'indennità aeronautica	608.174,00
Indennità Rischio, Pericolo e disagio	285.680,00
Indennità di posizione	478.646,00
Premi correlati alla performance organizzativa e alla performance individuale	1.118.039,80
TOTALE 2.2 SEZIONE II	4.210.237,80
2.3 Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare	
progressioni economiche 2023	118.289,08
TOTALE 2.3 SEZIONE III	118.289,08
2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione	
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo	1.106.064,00
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	4.210.237,80
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	118.289,08
TOTALE 2.4 SEZIONE IV - Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	5.434.590,88
2.5 Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo	
TOTALE 2.5 SEZIONE V	







28/06/2024